

L'indeterminatezza dovuta al ritardo del decreto ministeriale sopperita in via contrattuale

Legali in attesa dei parametri

Ma nella determinazione dei compensi gli studi fan da soli

Pagina a cura
di FEDERICO UNNIA

L'abrogazione delle «vecchie» tariffe forfensi, sostituite con i parametri dettati dal D.M. 140/2012, resta ancora lettera morta. A due mesi dal parere positivo del Consiglio di Stato allo schema di d.m., sui nuovi parametri forfensi il testo rimane al vaglio della Corte dei conti per le valutazioni sulla sostenibilità finanziaria e a quello del Parlamento per i rispettivi pareri non vincolanti, prima della definitiva entrata in vigore.

Una latenza che getta dubbi sul futuro della disciplina. Intanto il problema dei compensi rimane e ha inciso non poco sull'attività degli studi legali, in particolare con riferimento all'attività giudiziale, sotto due distinti profili. «In primo luogo, la nuova modalità di calcolo dei compensi ha comportato una variazione in senso negativo degli importi liquidabili in sede giudiziale», dice **Marina Santarelli**, partner di **Pavia e Ansaldo**, responsabile del Dipartimento contenzioso ed arbitrati. «Le attività, una volta analiticamente contemplate, sono ora suddivise in sole cinque macro fasi, cui corrispondono gli importi liquidabili in misura diversa a seconda dello scaglione di valore della causa. Ne consegue, nella prospettiva della condanna alla spesa della parte soccombente, che tale rivisitazione in negativo, allarga la forbice tra quanto un cliente si è impegnato a riconoscere al professionista e quanto può in ipotesi recuperare dalla controparte, soprattutto per le cause di valore non particolarmente elevato, ma al tempo stesso complesse sotto il profilo fattuale o per le questioni trattate».

Secondo **Stefano Previti**, partner dello **Studio Previti Associazione Professionale**, le «tabelle» introdotte dal d.m. 140 del 2012 «concernono esclusivamente la liquidazione del compenso da parte del giudice. Esse non si applicano, invece, nel caso in cui avvocato e cliente concordino la misura del compenso, che,

alla luce della soppressione del tariffario, è interamente rimessa alla libera contrattazione tra le parti. Le tabelle in questione stanno creando notevoli disagi alla professione forense. Ciò per due principali ragioni: in primo luogo, i parametri ivi stabiliti non appaiono adeguati alla qualità dell'attività svolta; in secondo luogo, le tabelle, come confermato dalla Cassazione, sono retroattive, dovendo essere applicate dal giudice anche alle prestazioni professionali che risultino iniziate, ma non ancora terminate, alla data di entrata in vigore del decreto».

Per questi incarichi, è necessario concordare con il cliente un compenso complessivo, che tenga conto a posteriori anche dell'attività svolta prima dell'abolizione. Tuttavia, sussiste il rischio che, ove non si raggiunga un accordo, il cliente possa chiedere l'applicazione retroattiva dei parametri previsti nel decreto. «Peraltro», conclude

Previti, «il quadro è destinato ancora a mutare per effetto dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale sui compensi dell'avvocato, attualmente in corso di approvazione, da applicarsi, in sostituzione del decreto del 2012, in caso di mancato accordo tra

avvocato e cliente. Stando a quanto si evince dall'ultima bozza di decreto licenziata, esso dovrebbe determinare un innalzamento dei parametri di quantificazione».

Per **Mario Benedetti**, partner **Studio legale BLB**, «la sua applicabilità anche ai rapporti in corso lede, infatti, la legittima aspettativa creditoria di chi ha stipulato un contratto di lavoro avente diverse condizioni economiche retributive. E del tutto verosimile e legittimo, essendo il prezzo un elemento essenziale del contratto, che questo soggetto

non avrebbe accettato l'offerta a condizioni diverse da quelle pattuite. In aggiunta si rileva che nel rapporto tra privati il contratto è modificabile solo con l'esplicito con-

senso di entrambe le parti, in questo caso l'Amministrazione modifica un fondamentale inaudita altera parte».

Infine, secondo **Maurizio Zoppolato**, socio dello **Studio Zoppolato e Associati** di Milano e componente del direttivo della Società Lombarda Avvocati Amministrativi (Solom) «solo per l'ipotesi



Maurizio Zoppolato

principalmente in due casi: quando

tra avvocato e cliente il compenso non sia stato pattuito (o sia contestato per ragioni sopravvenute, ad esempio il cliente contesti la negligenza del professionista) e quando il giudice, nel decidere una causa, debba quantificare le spese legali a carico della parte soccombente. Fuori da questi due ambiti, dunque, la terminazione dei corrispettivi per l'avvocato rimane affidata alle parti, ed in particolare al compenso pattuito al momento dell'incarico».

FILIPPO CASÒ, STUDIO PEDERSOLI E ASSOCIATI

Il prezzo lo fa il mercato

L'intervento normativo del governo Monti con il d.m. n.140/2012, abrogando ogni forma di tariffazione, non ha granché inciso sulla prassi dei grandi studi, da tempo abituati ai preventivi scritti e a essere messi in «gara» coi propri concorrenti; è possibile che un impatto maggiore vi sia stato negli studi più piccoli e nei centri minori, dove le tariffe costituivano ancora un riferimento costante», commenta **Filippo Casò**, partner dello Studio legale **Pedersoli e Associati**.

Domanda. Il problema comunque resta di attualità?

Risposta. Sì certo. La determinazione del compenso, secondo il volere del governo Monti, dovrebbe tenere conto anche dei risultati che il professionista ha conseguito per il cliente. Una strada che, almeno presso i grandi studi, è da tempo valutata con attenzione, mediante la

previsione di remunerazioni fisse abbinate a forme di compenso collegate all'esito della causa e ai vantaggi procurati al cliente, fermo restando, beninteso, il divieto del patto di quota-lite e purché la misura del «premio»

non sia tale da pregiudicare l'indipendenza del professionista. L'abrogazione delle tariffe e la crisi economica hanno certamente incrementato il potere negoziale dei clienti e indotto molti professionisti a ridurre drasticamente i propri compensi. Ritengo, tuttavia, che, anche nell'esercizio della professione forense, la qualità del servizio debba essere adeguatamente remunerata. La soluzione però non può essere la reintroduzione del sistema appena abrogato. Nella misura in cui le tariffe consentivano di remunerare il professionista senza avere riguardo alla qualità del servizio offerto, la loro abolizione deve ritenersi certamente un passo avanti.



Filippo Casò

MAURIZIO D'ALBORA, STUDIO LEGALE CARNELUTTI

Ma senza parametri è il caos

Caos compensi. «Ogni area della consulenza legale è stata investita dalla riforma e riguarda, quindi sia l'attività giudiziale che quella stragiudiziale. Per quest'ultima, consistente, ad esempio, nella assistenza legale alla redazione e alla stipula di un contratto, vengono, però, indicati solo principi di massima senza alcuna specificazione della effettiva entità degli onorari spettanti agli avvocati», dice **Maurizio D'Albora**, dello **Studio Legale Carnelutti**. «È vero che è prevista la possibilità di un preventivo accordo con il cliente, ma, in mancanza, sarà davvero difficile stabilire quanto spetti al professionista».

Domanda. In che modo la norma crea delle palesi contraddizioni giuridiche?

Risposta. A parte le aberranti riduzioni di cui ho riferito, che appaiono, in taluni casi, addirittura mortificanti, quel che maggiormente colpisce è che il nuovo sistema si applica anche ad attività legale svolta in precedenza e gli onorari che un avvocato può richiedere sono solo quelli, assai minori, in vigore al momento della redazione della parcella. Ciò significa che

se, in ipotesi, ho iniziato una causa dieci anni fa e, caso non infrequente per la giustizia italiana afflitta da atavica lentezza, la sentenza è stata emessa solo il giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, gli onorari che potrò richiedere sono lontani mille miglia da quelli previsti all'epoca in cui il cliente mi aveva conferito il mandato di assisterlo

D. Come si può risolvere questa palese contraddizione?

R. Il Consiglio Nazionale Forense si sta battendo per una riforma che adegui i compensi all'importanza, e alla rilevanza sociale, del lavoro svolto dall'avvocato ma una soluzione soddisfacente è ancora lontana. Nell'attesa di una presa di coscienza del legislatore, una prima misura di equità potrebbe essere quella di modificare, con urgenza, il principio dell'applicazione delle nuove tariffe anche alle controversie sorte in precedenza, consentendo a chi ha lavorato, e continua a lavorare, di percepire quanto aveva legittimamente preventivato.



Maurizio D'Albora



Marina Santarelli



Stefano Previti



Mario Benedetti